

Studente: _____ Matr. _____

Domanda 1: Perché si parla di ritardo fisiologico del biodiritto?

- a) Perché l'innovazione scientifica e tecnologica procede con velocità differente rispetto ai tempi dell'approfondimento giuridico, che è costitutivamente più lento della prima
- b) Perché l'approfondimento giuridico procede con velocità differente rispetto ai tempi dell'innovazione scientifica e tecnologica, che è costitutivamente più lenta della prima
- c) In realtà diritto/giurisprudenza e innovazione scientifica e tecnologica vanno di pari passo, soprattutto negli ordinamenti di *common law*

Domanda 2: A cosa è dovuto il ritardo fisiologico del biodiritto?

- a) Il ritardo del biodiritto è dovuto tanto alla necessità di individuare valutazioni dotate di condivisione e stabilità, quanto al fatto che l'oggetto del biodiritto, le cui tematiche evocano le strutture morali di fondo di ognuno e di coinvolgerne la coscienza individuale.
- b) Il ritardo del biodiritto è dovuto essenzialmente alla necessità di individuare valutazioni dotate di condivisione e stabilità, quanto al fatto che le soluzioni reperite in uno Stato non sono ripetibili ovunque.
- c) Il ritardo del biodiritto è dovuto tanto alla necessità di individuare valutazioni dotate di condivisione e stabilità; quanto al fatto che le soluzioni reperite in uno Stato non sono ripetibili ovunque; così come all'oggetto del biodiritto, le cui tematiche evocano le strutture morali di fondo di ognuno e di coinvolgerne la coscienza individuale.

Domanda 3: Quali sono i possibili approcci alle questioni biogiuridiche da parte degli ordinamenti statali?

- a) Gli ordinamenti in genere, sia pure secondo tempi fisiologicamente ritardati, non si astengono dall'intervenire in materia
- b) Da una parte si hanno ordinamenti che hanno un approccio interventista e dall'altra ordinamenti che privilegiano un atteggiamento astensionista
- c) Gli ordinamenti in genere, a causa del costitutivo ritardo del biodiritto, si astengono dall'intervenire in materia

Domanda 4: Perché alcuni Stati privilegiano un approccio astensionista?

- a) Alcuni Stati si orientano in senso astensionista, perché si ritiene che disciplinare la materia possa costituire una limitazione alla libertà di ricerca e, nello stesso tempo, si sostiene che la componente deontologica e la comunità scientifica siano sufficienti ed efficaci per quanto riguarda i processi di autoregolamentazione.
- b) Alcuni Stati si orientano in senso astensionista, perché si ritiene che pratiche ad alto impatto sui diritti e doveri dei soggetti possano essere dominate da un regime di *laissez faire*.
- c) Alcuni Stati si orientano in senso astensionista, perché si ritiene che il ritardo fisiologico del biodiritto evidenzi una incapacità strutturale del diritto a disciplinare la materia, così che è meglio lasciare che la componente deontologica e la comunità scientifica esercitino efficacemente la propria capacità di autoregolamentazione.

Domanda 5: Quali sono rischi di un approccio astensionista?

- a) Un approccio astensionista, pur essendo garanzia apertura e flessibilità dell'ordinamento, può favorire approcci che orientino le scelte nella direzione del migliore interesse del paziente così come si possono evidenziare rischi per quanto attiene la tenuta dei principi democratici
- b) Un approccio astensionista non è garanzia apertura e flessibilità dell'ordinamento, anche se permettere di fuggire il rischio di scivolare verso approcci che orientino le scelte nella direzione del migliore interesse del paziente
- c) Un approccio astensionista non è garanzia apertura e flessibilità dell'ordinamento ed, inoltre, si evidenziano rischi per quanto attiene la tenuta dei principi democratici

Domanda 6: Quali possono essere i rischi di un approccio astensionista?

- a) Un approccio astensionista può favorire approcci che orientino le scelte non tanto nella direzione del migliore interesse del paziente, quanto nel senso di una minore probabilità di incorrere in responsabilità di carattere civile o penale (la c.d. *medicina difensiva*), così come può favorire l'affermarsi di modelli *market-oriented* o di *moral regulation*
- b) Un approccio astensionista può permettere di fuggire il rischio di scivolare verso approcci che orientino le scelte non tanto nella direzione del migliore interesse del paziente, quanto nel senso di una minore probabilità di incorrere in responsabilità di carattere civile o penale (la c.d. *medicina difensiva*)
- c) Un approccio astensionista può favorire approcci che orientino le scelte non tanto nella direzione del migliore interesse del paziente, quanto nel senso di una minore probabilità di incorrere in responsabilità di carattere civile o penale (la c.d. *medicina difensiva*)

Domanda 7: Perché alcuni Stati privilegiano un approccio interventista?

- a) Alcuni Stati si orientano in senso interventista perché si ritiene che la componente deontologica e la comunità scientifica non siano sufficienti ed efficaci per quanto riguarda i processi di autoregolamentazione.
- b) Alcuni Stati si orientano in senso interventista perché si ritiene che pratiche ad alto impatto sui diritti e doveri dei soggetti non possano essere dominate da un regime di *laissez faire* e solo una disciplina giuridico/legislativa può assicurare un controllo della scienza in termini garantistici e democratici.
- c) Alcuni Stati si orientano in senso interventista perché una disciplina giuridico/legislativa non potrà mai assicurare pienamente un controllo della scienza in termini garantistici e democratici, anche per lo strutturale ritardo del biodiritto che rende ogni disciplina inevitabilmente obsoleta.

Domanda 8: Quali sono i possibili sotto-modelli individuabili all'interno di un approccio interventista?

- a) All'interno dell'approccio interventista si possono individuare modelli diversi a seconda che si consideri la tempistica (quando?), la quantità (quanto intervenire?) o la modalità dell'intervento (come intervenire?), così come si può considerarne il contenuto
- b) All'interno dell'approccio interventista si possono individuare modelli diversi a seconda che si consideri la tempistica (quanto?), la quantità (quanto intervenire?) o la modalità dell'intervento (come intervenire?), così come si può considerarne il contenuto
- c) All'interno dell'approccio interventista si possono individuare modelli diversi a seconda che si consideri la tempistica (quando?), la quantità (come intervenire?) o la modalità dell'intervento (quanto intervenire?), così come si può considerarne il contenuto

Domanda 9: Qual è l'alternativa che si pone in un modello che consideri la tempistica dell'intervento disciplinare?

- a) Secondo una prospettiva temporale, si potrebbe avere un intervento regolamentare consapevolmente differito, in una funzione di mera recezione notarile, così come un intervento che anticipi e guidi il consenso, considerando estremamente rischioso lasciare che pratiche ad alto impatto sui diritti e doveri dei soggetti siano dominate da un regime di *laissez faire*
- b) Secondo una prospettiva temporale, si potrebbe avere un intervento regolamentare consapevolmente differito, nell'attesa che si consolidi un orientamento generalmente condiviso a livello sociale sulla tematica, così come si può optare per un intervento che anticipi e guidi, per quanto possibile, la formazione del consenso ed il raggiungimento di una valutazione diffusa e stabile sulla questione oggetto della disciplina
- c) Secondo una prospettiva temporale, si potrebbe avere un intervento regolamentare consapevolmente differito, considerato che la componente deontologica e la comunità scientifica siano sufficientemente efficaci per quanto riguarda i processi di autoregolamentazione, così come si può optare per un intervento che anticipi e guidi, per quanto possibile la formazione del consenso ed il raggiungimento di una valutazione diffusa e stabile sulla questione oggetto della disciplina

Domanda 10: Quali i rischi di un approccio che privilegi un intervento anticipato nel tempo?

- a) Un approccio che privilegi un intervento *ex ante* sulle questioni biogiuridiche può tradursi in una disciplina che potrebbe non avere mai un consenso sociale, finendo per non rispettare un principio democratico di prevalenza della maggioranza.
- b) Un approccio che privilegi un intervento *ex ante* sulle questioni biogiuridiche può tradursi in una disciplina che potrebbe tradursi in una mera recezione notarile a livello sociale, pur potendo favorire approcci che orientino le scelte non tanto nella direzione del migliore interesse del paziente, quanto nel senso di una minore probabilità di incorrere in responsabilità di carattere civile o penale (la c.d. *medicina difensiva*)
- c) Un approccio che privilegi un intervento *ex ante* sulle questioni biogiuridiche, pur avendo il vantaggio di una formalizzazione giuridica, attenta al mantenimento di una coerenza ordinamentale, può presentare il rischio di dare prevalenza a modelli di disciplina *market-oriented* o di *moral regulation*

Domanda 11: Quali i rischi di un approccio che privilegi un intervento differito nel tempo?

- a) Un approccio che privilegi un intervento *ex post* sulle questioni biogiuridiche può tradursi in una mera recezione notarile degli orientamenti prevalenti, rispettando così un principio democratico di prevalenza della maggioranza.
- b) Un approccio che privilegi un intervento *ex post* sulle questioni biogiuridiche non può essere mai ridotto ad una mera recezione notarile degli orientamenti prevalenti, in quanto, anche se si assicura la tenuta dei principi democratici si possono favorire approcci che orientino le scelte nella direzione del migliore interesse del paziente.
- c) Un approccio che privilegi un intervento *ex post* sulle questioni biogiuridiche non può essere mai ridotto ad una mera recezione notarile degli orientamenti prevalenti, in quanto, anche nel caso se ne possa individuare uno, la sua formalizzazione giuridica richiede un'operazione attenta di aggiustamento e razionalizzazione, tesa a mantenere una coerenza ordinamentale.

Domanda 12: Quali sono le alternative che si propongono in un approccio attento al quanto intervenire?

- a) Secondo una prospettiva attenta alla misura dell'intervento normativo, si può avere un modello che si costruisce secondo principi di leggerezza ed apertura (→ individuazione dei principi generali, lasciando vasti spazi di decisione a componenti normative di carattere legislativo ed extra-legislativo), come un modello che si struttura in termini di rigidità ed esclusione (→ non solo individuazione di principi generali, ma anche una disciplina dettagliata delle fattispecie normative)

- b) Secondo una prospettiva attenta alla misura dell'intervento normativo, si può avere un modello che si costruisce secondo principi di leggerezza e conseguente esclusione (→ non solo individuazione di principi generali, ma anche una disciplina dettagliata delle fattispecie normative), come un modello che si struttura in termini di rigidità e conseguente inclusione (→ individuazione dei principi generali, lasciando vasti spazi di decisione a componenti normative di carattere legislativo ed extra-legislativo)
- c) Secondo una prospettiva attenta alla misura dell'intervento normativo, si può avere un modello che si costruisce secondo principi di leggerezza ed apertura (→ individuazione dei principi generali, frutto di una recezione degli orientamenti prevalenti, che assicura la tenuta dei principi democratici), come un modello che si struttura in termini di rigidità ed esclusione (→ una disciplina dettagliata delle fattispecie normative, in quanto si ritiene che una recezione degli orientamenti prevalenti, non assicura una tenuta dei principi democratici)

Domanda 13: Quali sono le alternative che si propongono in un approccio attento alle modalità dell'intervento?

- a) Secondo una prospettiva attenta alle modalità dell'intervento normativo, si può avere un modello che lasci aperte le soluzioni da dare alle varie questioni, fissando un contenuto preciso per le singole materie, o un modello che, individuando principi e regole per la disciplina dei casi specifici, indichi essenzialmente criteri di carattere procedurale,.
- b) Secondo una prospettiva attenta alle modalità dell'intervento normativo, si può avere un modello che lasci aperte le soluzioni da dare alle varie questioni, considerando che la componente deontologica e la comunità scientifica siano sufficientemente efficaci per quanto riguarda i processi di autoregolamentazione, o un modello che fissi un contenuto preciso per le singole materie, considerando estremamente rischioso lasciare che pratiche ad alto impatto sui diritti e doveri dei soggetti siano dominate da un regime di *laissez faire*.
- c) Secondo una prospettiva attenta alle modalità dell'intervento normativo, si può avere un modello che lasci aperte le soluzioni da dare alle varie questioni, indicando essenzialmente criteri di carattere procedurale, o un modello che fissi un contenuto preciso per le singole materie, individuando principi e regole per la disciplina dei casi specifici.

Domanda 14: Quali sono le alternative che si propongono in un approccio attento al contenuto dell'intervento?

- a) Secondo una prospettiva attenta al contenuto dell'intervento normativo, si può avere un modello impositivo, che tende ad imporre modelli di comportamento individuale, tesi al rispetto ed alla promozione di quello che l'ordinamento ritiene sia il bene del singolo, anche contro la sua volontà, oppure un modello permissivo che riconosce il singolo, come agente morale assolutamente libero, rispettandone l'autonomia
- b) Secondo una prospettiva attenta al contenuto dell'intervento normativo, si può avere un modello impositivo, che tende ad imporre modelli di comportamento individuale, tesi al rispetto ed alla promozione di quello che l'ordinamento ritiene sia il bene del singolo, considerandolo comunque come agente morale assolutamente libero, rispettandone l'autonomia, oppure un modello permissivo che riconosce il singolo, come agente morale assolutamente libero, sia pure individuando alcuni limiti essenziali alla sua autonomia
- c) Secondo una prospettiva attenta al contenuto dell'intervento normativo, si può avere un modello impositivo, che tende ad imporre modelli di comportamento individuale, fissando un contenuto preciso per le singole materie, individuando principi e regole per la disciplina dei casi specifici, oppure un modello permissivo che riconosce il singolo, come agente morale assolutamente libero, indicando pertanto essenzialmente criteri di carattere procedurale

Domanda 15: Quali sono le caratteristiche di un modello a tendenza impositiva?

- a) Nel modello a tendenza impositiva si ha una concezione del singolo, incapace di porsi come centro di imputazione e responsabilità morali davvero autonomo (→ il contenuto della dignità è individuato a monte e fatto rispettare anche contro la volontà dello stesso)
- b) Nel modello a tendenza impositiva si ha una concezione del singolo, riconosciuto e valorizzato per le sue caratteristiche di consapevolezza, eguaglianza e libertà dell'agire (→ il contenuto della dignità è individuato a monte e fatto rispettare anche contro la volontà dello stesso)
- c) Nel modello a tendenza impositiva si ha una concezione del singolo, incapace di porsi come centro di imputazione e responsabilità morali davvero autonomo (→ il contenuto della dignità è subordinato al principio di autodeterminazione)

Domanda 16: Quali sono i pro ed i contro di un modello a tendenza impositiva?

- a) Un modello a tendenza impositiva, se per un verso sembra riconoscere i limiti di una concezione del singolo riconosciuto e valorizzato come centro di imputazione e responsabilità morali davvero autonomo, per altro verso, nel suo proporre un'idea preconstituita di bene del singolo, non sembra considerare pienamente l'effettività delle situazioni personali, segnate spesso da condizionamenti che inficiano una autodeterminazione realmente libera ed autonoma
- b) Un modello a tendenza impositiva, se per un verso sembra proporre un approccio aprioristicamente svalutativo del soggetto, per altro verso, nel suo proporre un'idea preconstituita di bene del singolo, potrebbe costituire un presidio a tutela dei soggetti in condizioni di fragilità e debolezza
- c) Nel modello a tendenza impositiva, se per un verso propone una concezione del singolo, incapace di porsi come centro di imputazione e responsabilità morali davvero autonomo, per altro verso sembra subordinare il contenuto della dignità al principio di autodeterminazione

Domanda 17: Quali sono le caratteristiche di un modello a tendenza permissiva?

- a) Nel modello permissivo, il singolo è riconosciuto e valorizzato per le sue caratteristiche di consapevolezza, eguaglianza e libertà dell'agire (→ il contenuto della dignità è individuato a monte e fatto rispettare anche contro la volontà dello stesso)
- b) Nel modello permissivo, il singolo è riconosciuto e valorizzato per le sue caratteristiche di consapevolezza, eguaglianza e libertà dell'agire (→ il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione in forma autentica e incondizionata)
- c) Nel modello permissivo, si ha una concezione del singolo, incapace di porsi come centro di n all'autodeterminazione in forma autentica e incondizionata)

Domanda 18: Quali pro e contro presenta un modello a tendenza permissiva?

- a) Un modello a tendenza permissiva, se per un verso sembra valorizzare meglio la soggettività, per altro verso, nel suo proporre un'idea preconstituita di bene del singolo, non sembra considerare pienamente l'effettività delle situazioni personali, segnate spesso da condizionamenti che inficiano una autodeterminazione realmente libera ed autonoma
- b) Un modello a tendenza permissiva, se per un verso sembra valorizzare meglio la soggettività, per altro verso non sembra considerare pienamente l'effettività delle situazioni personali, segnate spesso da condizionamenti che inficiano una autodeterminazione realmente libera ed autonoma
- c) Un modello a tendenza permissiva, se per un verso considera pienamente l'effettività delle situazioni personali, segnate spesso da condizionamenti che inficiano una autodeterminazione realmente libera ed autonoma, per altro verso non appare valorizzare al meglio la soggettività, nel suo libero determinarsi

Domanda 19: La consuetudine può essere fonte efficace in ambito biogiuridico?

- a) La consuetudine può costituire fonte efficace, in quanto nelle questioni biogiuridiche, nonostante il loro carattere di innovatività e mutevolezza, è probabile che possano riconoscersi tanto *diuturnitas*, così come individuarsi una *opinio iuris ac necessitatis*
- b) La consuetudine non può costituire fonte efficace, in quanto nelle questioni biogiuridiche, per il loro carattere di innovatività e mutevolezza, è possibile individuare una *opinio iuris ac necessitatis*, anche se appare improbabile riconoscerci una *diuturnitas*.
- c) La consuetudine non può costituire fonte efficace in quanto nelle questioni biogiuridiche, per il loro carattere di innovatività e mutevolezza, è estremamente improbabile che possano riconoscersi una *diuturnitas*, così come individuarsi una *opinio iuris ac necessitatis*

Domanda 20: Il diritto divino può essere fonte efficace in ambito biogiuridico?

- a) Il diritto divino, pur svolgendo ancora un ruolo importante in alcuni ordinamenti (Iran, Israele), non può essere fonte efficace, in quanto, pur individuando alcuni principi da applicare analogicamente alle nuove fattispecie, è latore di incertezza nella disciplina delle questioni più attuali
- b) Il diritto divino, pur svolgendo ancora un ruolo importante in alcuni ordinamenti (Iran, Israele), è fonte efficace, in quanto, individuando alcuni principi da applicare analogicamente alle nuove fattispecie, dà luogo ad un modello che lascia aperte le soluzioni da dare alle varie questioni, indicando essenzialmente criteri di carattere procedurale
- c) Il diritto divino, pur svolgendo ancora un ruolo importante in alcuni ordinamenti (Iran, Israele), non può essere fonte efficace, in quanto, pur individuando alcuni principi da applicare analogicamente alle nuove fattispecie, dà luogo ad un ordinamento fondato su una concezione del singolo, incapace di porsi come centro di imputazione e responsabilità morali davvero autonomo (→ il contenuto della dignità è individuato a monte e fatto rispettare anche contro la volontà dello stesso)

Domanda 21: Quali sono le criticità delle fonti internazionali e sovranazionali nella disciplina biogiuridica?

- a) Le fonti internazionali e sovranazionali, pur essendo sovente fonti essenziali disciplinanti o richiamabili nella soluzione di controversie biogiuridiche, hanno una criticità essenziale derivante dalla scarsa giudiciabilità in caso di loro violazione e perché tendono ad imporre modelli di comportamento individuale non sempre condivisi nei singoli ordinamenti
- b) Le fonti internazionali e sovranazionali sono sovente fonti essenziali disciplinanti o richiamabili nella soluzione di controversie biogiuridiche e per loro stessa natura hanno un'applicazione diffusa che le qualifica come le uniche fonti biogiuridiche veramente efficaci
- c) Le fonti internazionali e sovranazionali, pur essendo sovente fonti essenziali disciplinanti o richiamabili nella soluzione di controversie biogiuridiche, hanno una criticità essenziale derivante dalla scarsa giudiciabilità in caso di loro violazione e dalla riluttanza di alcuni Stati a dare effettivo seguito alle stesse nel proprio ordinamento

Domanda 22: Quali le criticità delle fonti legislative nella disciplina biogiuridica?

- a) La legislazione, pur essendo spesso fonte biogiuridica, presenta alcune criticità, che si generano per il ritardo fisiologico che caratterizza la giuridificazione e perché tende ad imporre modelli di comportamento individuale, tesi al rispetto ed alla promozione di quello che l'ordinamento ritiene sia il bene del singolo, anche contro la sua volontà.
- b) La legislazione, pur essendo spesso fonte biogiuridica, presenta alcune criticità, che si generano per il ritardo fisiologico che caratterizza la giuridificazione, per il rischio di instradarsi verso logiche maggioritarie, nonché per l'astrattezza e la generalità che caratterizzano tale fonte.
- c) La legislazione, pur essendo spesso fonte biogiuridica, presenta alcune criticità, che si generano per il ritardo fisiologico che caratterizza la giuridificazione, nonché per l'astrattezza e la generalità che caratterizzano tale fonte.

Domanda 23: Quali le caratteristiche delle fonti giurisprudenziali nella disciplina biogiuridica?

- a) La giurisprudenza si pone spesso come efficace fonte co-creatrice di diritto, intervenendo sia *praeter legem*, colmando lacune giuridiche, sia *contra legem*, riconducendo la soluzione dei casi ad un senso di equità non corrispondente all'inquadramento legislativo.
- b) La giurisprudenza si pone spesso come efficace fonte co-creatrice di diritto, intervenendo sia *praeter legem*, riconducendo la soluzione dei casi ad un senso di equità non corrispondente all'inquadramento legislativo, sia *contra legem*, colmando lacune giuridiche.
- c) La giurisprudenza non appare essere sempre efficace fonte co-creatrice di diritto, soprattutto considerandone l'intrinseca subordinazione alla fonte legislativa negli ordinamenti di *civil law*.

Domanda 24: I codici deontologici possono costituire una fonte biogiuridica?

- a) I codici deontologici costituiscono spesso l'unica fonte giuridica applicabile in alcune fattispecie, ma presentano alcune criticità dettate dalla loro origine (norme dettate ordinariamente per l'esercizio di una professione → intrinseca parzialità; norme connotate da eticità → ritorno dell'etica nel diritto)
- b) I codici deontologici costituiscono spesso l'unica fonte giuridica applicabile in alcune fattispecie e, in quanto tale, svolgono una funzione regolamentare avente la stessa efficacia di altre fonti legislative
- c) I codici deontologici costituiscono spesso l'unica fonte giuridica applicabile in alcune fattispecie, ma presentano alcune criticità dettate dalla loro origine (norme dettate ordinariamente per l'esercizio di una professione → ritorno dell'etica nel diritto; norme connotate da eticità → intrinseca parzialità)

Domanda 25: Quali sono le criticità che nascono dall'assunzione della scienza come fonte biogiuridica?

- a) Il contenuto del diritto ha subito un profondo cambiamento, grazie anche alle acquisizioni della scienza e delle sue applicazioni: le loro risultanze possono costituire un dettame da seguire acriticamente, in ragione della loro inequivocabile ed oggettiva veridicità.
- b) Sebbene il contenuto del diritto abbia subito un profondo cambiamento, grazie anche alle acquisizioni della scienza e delle sue applicazioni, le loro risultanze non possono costituire un dettame da seguire acriticamente, in quanto solo una disciplina giuridico/legislativa può assicurare un controllo della scienza in termini garantistici e democratici, garantendone la tenuta.
- c) Sebbene il contenuto del diritto abbia subito un profondo cambiamento, grazie anche alle acquisizioni della scienza e delle sue applicazioni, le loro risultanze, pur rappresentando un valore conoscitivo aggiunto, non possono costituire un dettame da seguire acriticamente (→ necessità di sfuggire il rischio di deresponsabilizzazione del giudice, recuperandone il ruolo quale decisore dei conflitti)